



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2010

PARTE I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1

(Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2010 fino alla sottoscrizione del successivo, e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 11, D.P.R. 24.2.2006, n. 162.

Art. 2

(Ammontare del Fondo)

1. Le parti rilevano che l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2010, è pari a complessivi € 95.619.740,80 al lordo degli oneri datoriali. A tale ammontare si aggiungono le risorse che perverranno al FUA in relazione ai risparmi che andranno a costituire la parte variabile del Fondo

Art. 3
(Determinazione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa)

1. Le parti, al fine di mantenere invariata la proporzione esistente tra il FUA della Difesa ed il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa, concordano di determinare l'ammontare di quest'ultimo, adottando il medesimo parametro di riferimento utilizzato nel precedente esercizio.
2. La quantificazione, per tanto, delle risorse che alimentano il Fondo A.I.D. è determinata nella misura del 4,57% del FUA.
Tale aliquota, riferita all'ammontare del FUA 2010 indicato al precedente art. 2, comma 1 (€ 95.619.740,80), consente di determinare l'ammontare del Fondo dell'AID nella misura di € 4.369.822,15.
3. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno nel FUA ai sensi del successivo art. 15, la predetta somma potrà essere integrata con apposito conguaglio atto ad assicurare alle Unità Produttive dell'AID lo stesso Fondo Unico di Sede pro capite medio riconosciuto agli Enti della Difesa.
4. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. assegnerà compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agenzia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Parte II
SVILUPPI ECONOMICI

Art. 4
(Accantonamento delle risorse e contingenti per gli sviluppi economici del personale dell'anno 2010)

1. Dall'ammontare del FUA 2010 viene accantonata la somma di € 38.379.160,68 per finanziare, al lordo datoriale nella misura del 38,38%, gli sviluppi economici interni alle aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 14.9.2007, da effettuare con decorrenza 1 gennaio 2010 in applicazione dei criteri stabiliti con l'ipotesi di accordo del 28-29 aprile 2010.
2. Nelle more della sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo del 28-29 aprile 2010, le parti convengono, infatti, di attuare le procedure per l'attribuzione della fascia economica superiore. Il bando verrà per emanato a certificazione avvenuta del presente accordo e dell'accordo datato 28-29 aprile 2010. Le procedure di individuazione dei destinatari dovranno essere completate entro il 30 ottobre 2010 e il conseguente pagamento essere effettuato entro il 31 dicembre 2010. Qualora emergesse l'impossibilità di rispettare tali termini le parti si incontreranno tempestivamente per esaminarne le ragioni e assumere le determinazioni conseguenti.
3. Per le finalità indicate al precedente comma vengono individuati i seguenti contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello

svolgimento delle procedure selettive previste al Capo II dell'ipotesi di Accordo Integrativo del 28-29 aprile 2010:

area funzionale	passaggio retributivo	n. di unità di personale
Terza	Dalla fascia 5 [^] alla 6 [^] fascia economica	43
Terza	Dalla fascia 4 [^] alla 5 [^] fascia economica	42
Terza	Dalla fascia 3 [^] alla 4 [^] fascia economica	307
Terza	Dalla fascia 2 [^] alla 3 [^] fascia economica	329
Terza	Dalla fascia 1 [^] alla 2 [^] fascia economica	893
Seconda	Dalla fascia 4 [^] alla 5 [^] fascia economica	169
Seconda	Dalla fascia 3 [^] alla 4 [^] fascia economica	2.318
Seconda	Dalla fascia 2 [^] alla 3 [^] fascia economica	7.936
Seconda	Dalla fascia 1 [^] alla 2 [^] fascia economica	7.556
Prima	Dalla fascia 2 [^] alla 3 [^] fascia economica	2.233
Totale		21.826

4. Le parti prendono atto che, in applicazione dell'art. 18,co. 6 lett. c), CCNL 14.9.2007, tra i criteri selettivi da seguire per l'attribuzione della fascia economica superiore non potranno essere utilmente valutati i corsi di formazione eventualmente frequentati dai dipendenti, in quanto non garantiti a tutto il personale interessato alla selezione.
5. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo economico alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo di stipendio, sia ove spettante di indennità di amministrazione.

Art. 5
(Riassegnazione al FUA dei differenziali retributivi)

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, CCNL 16.2.1999, come integrato dall'art. 6, comma 1, CCNL 21.2.2001, come a sua volta integrato dall'art. 32, comma 3, CCNL 14.9.2007, "in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all'area della dirigenza, viene riassegnato al FUA il differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto della cessazione e la fascia retributiva iniziale del profilo di appartenenza. Analogamente viene riassegnato al FUA il differenziale tra l'indennità di amministrazione posseduta all'atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza."

**Parte III
POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

**Art. 6
(Determinazione del contingente e della spesa per le PO)**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel collegato negoziale in annesso A, concernente i nuovi criteri per il riconoscimento delle Posizioni Organizzative in applicazione degli artt. 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le suddette posizioni ammonta a complessivi € 2.525.281,00 al lordo datoriale.
2. I contingenti e gli importi annui per tredici mensilità costituenti l'indennità di posizione organizzativa sono riportati nella seguente tabella:

categoria	Importo al netto degli oneri datoriali	Importo al lordo degli oneri datoriali	contingenti
Prima	1.800,00	2.388,60	11
Seconda	1.100,00	1.459,70	1.712
		totale	1.723

**PARTE IV
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO – TURNI - REPERIBILITÀ**

**Art. 7
(Particolari posizioni di lavoro)**

1. Le parti, preso atto delle particolari situazioni lavorative degli Enti della Amministrazione Difesa, già riconosciute per legge, e già definite nei precedenti Accordi, provvedono di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "particolari posizioni di lavoro":
 - a) sede disagiata;
 - b) rischio radiologico e indennità professionale;
 - c) rischio, anche per operatori subacquei;
 - d) bonifica campi minati;
 - e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artificii pirotecnici non riconosciuti;
 - f) mansione ai centralinisti non vedenti;
 - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FF.AA.);
 - h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.
2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati dal n. 1 al n. 8.
3. Gli importi tabellari dell'indennità di rischio per operatori subacquei sono adeguati alle misure stabilite per l'analogo personale militare dalla tabella 2, art. 9, comma 11, DPR 16.4.2009, n. 52 e quindi rideterminati nelle misure al lordo degli oneri a carico del lavoratore indicate nella tabella riportata nell'allegato 3 della presente intesa.

Art. 8 (Turni)

1. In via preliminare le parti convengono che i turni relativi ai servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza siano integralmente a carico del FUA. Per quanto riguarda la disciplina dei turni, si rinvia a quanto indicato nell'allegato 9, parte integrante della presente intesa.
2. In deroga a quanto stabilito al successivo articolo 10, comma 3, lettera c) le maggiori o le nuove esigenze di turni per l'anno 2010, connesse a fattispecie diverse dalla guardiania svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 9 (Reperibilità)

1. In via preliminare le parti convengono che la reperibilità relativa ai servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza sia integralmente a carico del FUA. Per quanto riguarda la disciplina della reperibilità, si rinvia a quanto indicato nell'allegato 10, parte integrante della presente intesa.
2. Per quanto riguarda, invece, la reperibilità correlata a servizi diversi dalla guardiania come specificati al comma 1, le parti, ritenendo che la stessa debba essere retribuita con il FUS a disposizione del singolo Ente interessato, concordano di procedere ad una specifica assegnazione di una quota di maggiorazione del FUS confermando, salvo minori esigenze, l'importo assegnato a tale titolo nel 2009.
3. In deroga a quanto stabilito al successivo articolo 10, comma 3, lettera c), ulteriori maggiori esigenze di reperibilità nel corso dell'anno 2010 connesse a fattispecie diverse dalla guardiania svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 10

(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)

1. Le parti, per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2010, stabiliscono di accantonare le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

voci di spesa	importo netto datoriale	importo lordo datoriale
particolari posizioni di lavoro	€ 3.466.465,71	€ 4.600.000,00
turni	€ 6.480.783,72	€ 8.600.000,00
reperibilità	€ 2.788.244,16	€ 3.700.000,00

2. In base alle segnalazioni degli Enti, la D.G. per il personale civile elaborerà appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.
3. In base all'accantonamento effettuato ai sensi del precedente comma 1, si potranno verificare, in relazione alle segnalazioni recepite con i citati elaborati, alle effettive esigenze riscontratesi con il consuntivo di fine anno 2010, nonché all'accantonamento operato con il presente accordo, i seguenti casi:
- esigenze effettive minori di quelle segnalate: la differenza costituisce anticipo del FUS dell'ente interessato. Si richiama in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del direttore dell'ente ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni, i turni, la reperibilità;
 - esigenze effettive pari o superiori a quelle segnalate, ma pur sempre inferiori ai singoli accantonamenti di cui al precedente comma 1: sono finanziate nei limiti del rispettivo accantonamento; ciò che residua rimane nella disponibilità del FUA;
 - esigenze effettive superiori al singolo accantonamento: sono finanziate con ciò che residua nel FUA dagli altri accantonamenti di cui al comma 1.

PARTE V INDENNITA' DI MOBILITA'

Art. 11 (Accantonamento per l'indennità di mobilità)

1. Le parti, preso atto che il processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle risorse in corso presso gli enti dell'A.D. comporta, tra l'altro, la necessità di riallocare il personale civile impiegato presso i predetti enti, convengono di accantonare dal Fondo Unico di Amministrazione un importo di ad € 2.500.000,00 al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 12.
3. La corresponsione della correlata "indennità di mobilità" avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 11.

PARTE VI FONDO UNICO DI SEDE

Art. 12 (Fondo Unico di Sede – FUS)

1. Dall'iniziale importo di € 95.619.740,80 attualmente disponibile (cfr. art. 2), residua, a seguito dei precedenti accantonamenti, la somma di €. 30.942.476,97
Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate al successivo art. 13.
Per il conseguimento di tali finalità verrà assegnato ad ogni Ente detto stanziamento residuo in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio dal 1° gennaio 2010.
L'importo medio pro capite che ne consegue è pari a:
 - Euro 989,84 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad Euro 745,92 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Detto "importo medio pro capite" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un Ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione di ciascun Ente. Tale Fondo, distribuito tra tutti i dipendenti in servizio nel corso dell'anno in base ai criteri fissati dalla contrattazione locale, dà a sua volta luogo all'importo che verrà effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori potrà differire da quello "medio" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore, dovute ai criteri adottati dalla contrattazione locale per la distribuzione del FUS.

4. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a seguito di concorso pubblico e al numero di unità di personale militare transitato all'impiego civile, una quota aggiuntiva di FUS, la quale verrà assegnata a saldo all'ente di destinazione del personale assunto e/o transitato nell'anno 2010 in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente, pur conseguendone un rallentamento delle procedure di spesa.

Art. 13 **(Criteri cornice per la distribuzione del FUS)**

1. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS del personale destinatario delle posizioni organizzative, richiamando al riguardo la responsabilità amministrativa dei dirigenti degli Enti.
2. Le parti, al fine di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, richiamano alcuni tipi di assenza coperti da particolari garanzie, per i quali ritengono non possano effettuarsi decurtazioni delle somme spettanti a titolo di FUS nei casi in cui, per la sua corresponsione, concorra quale elemento di valutazione la presenza in servizio. Detti casi sono:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio (art. 22, co. 2, CCNL 1994/1997);
 - b. assenza per infortunio sul lavoro (art. 22, co. 1, CCNL 1994/1997);
 - c. assenza per frequenza di corsi professionali dell'A.D.;
 - d. assenza per donazione di sangue (art. 18, co. 9, CCNL 1994/1997);
 - e. assenza per donazione di midollo spinale (art. 5, legge 6.3.2001, n. 52);
 - f. assenza ai sensi della legge n. 104/92 (art. 12, CCNL 16.5.2001);
 - g. astensione obbligatoria per maternità (art. 10, co. 2, lett. a, b, CCNL 16.5.2001);
 - h. assenza connessa a terapie salvavita (art. 21, comma 7 bis, CCNL 16.5.1995).
 - i. assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto (art. 18, co. 1, CCNL 1994/1997);
 - j. assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare (art. 18, co. 2, CCNL 1994/1997);
 - k. assenze previste dall'art. 4, comma 1 della legge 8.3.2000 n. 53 (3 giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
 - l. ferie e riposi compensativi (art. 16, CCNL 1994/1997);
 - m. assenze giornaliere per motivi sindacali.
3. La contrattazione locale può individuare ulteriori e/o diversi criteri per la corresponsione del FUS, anche in deroga a quanto indicato al precedente comma 2.

4. Al fine di collegare la retribuzione di incentivazione all'effettivo conseguimento dei risultati e ai giorni di effettiva prestazione, le indennità da erogare nell'ambito del FUS sopra determinato dovranno essere corrisposte agli aventi diritto sulla base dei criteri fissati in contrattazione locale in una o più soluzioni a decorrere dalla messa a disposizione delle risorse al singolo Ente e nei limiti delle stesse. Il saldo della quota di cui sopra potrà pertanto essere erogato a conclusione dei processi di misurazione e di valutazione dei risultati al 31 dicembre 2010, fermo restando che l'eventuale acconto delle somme dovrà essere erogato in misura integrale entro il 31 dicembre.
5. Nelle more della emanazione dei provvedimenti attuativi del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 continuano ad applicarsi le clausole contrattuali di comparto che di seguito si richiamano:
 - a. art. 32 CCNL 16.2.1999;
 - b. artt. 21, 22 e 23 CCNL 14.9.2007 (con esclusione del comma 2 dell'art. 23, disapplicato dall'art. 3, comma 4, CCNL 23.1.2009);
 - c. artt. 2 e 3 CCNL 23.1.2009.
6. A tal fine in sede di contrattazione locale, ai sensi dei CCNL richiamati alle lettere a, b, c, del precedente comma 5, dovranno essere fissati:
 - a. I criteri per l'attuazione di piani o progetti di risultato da retribuire con il Fondo Unico di Sede;
 - b. I criteri per la graduazione dei compensi relativi ai citati piani o progetti in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - c. Le modalità e le tempistiche delle verifiche intermedie e finali del raggiungimento dei risultati.
7. I singoli Enti, in riferimento ai criteri fissati dalla contrattazione locale, verificano il raggiungimento dei risultati e procedono, sulla scorta delle somme che saranno messe a disposizione ai sensi del precedente comma 4 alla liquidazione dei relativi compensi in un'unica soluzione o in base a successivi stati di avanzamento.

Art. 14
(Informazione alle OO.SS.)

1. Ai soggetti sindacali stipulanti gli accordi locali in materia di distribuzione del FUA/FUS, dovrà essere fornita, a richiesta, copia dei riepiloghi analitici e nominativi relativi a tutte le corrisposizioni in materia di FUA/FUS.

PARTE VI
ULTERIORI SOMME DEL FUA

Art. 15
(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)

1. Le parti rammentano che lo stanziamento dell'anno 2010 sul cap. 1375 di cui al precedente art. 2 non comprende tutte le risorse destinate ad alimentare il Fondo Unico

di Amministrazione. Richiamano in proposito le ulteriori risorse che perverranno al FUA citate al precedente art. 2, attualmente previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali:

- a. somme cd. variabili relative al personale cessato nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione), risparmi di gestione riferiti alle spese di personale e risparmi derivanti dal lavoro a tempo parziale;
2. Le risorse di cui al precedente comma saranno utilizzate per le seguenti finalità:
- Finanziamento dell'indennità di mobilità per le esigenze dell'anno 2010 eccedenti l'accantonamento di cui all'art. 11, per la cui disciplina si rinvia all'allegato 11, parte integrante della presente intesa.
 - Finanziamento della quota destinata ad integrare il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa, in modo da assicurare le finalità previste dall'art. 3, comma 3.
 - Finanziamento della quota di FUS da corrispondere in base ai criteri cornice della presente intesa ed a quelli stabiliti in contrattazione locale

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 (Specchio di ripartizione)

1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi allo stanziamento di cui all'art. 2 (All. 12) e le voci che compongono il Fondo (All. 13).

Art. 17 (Allegati)

1. Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
 1. indennità per sede disagiata (art. 7);
 2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 7);
 3. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 7);
 4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 7);
 5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 7);
 6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 7);
 7. indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 7);
 8. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 7);
 9. indennità per turni (art. 8);

- 10. indennità per reperibilità (art. 9);
- 11. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso all'allegato 1 (art. 11);
- 12. composizione del FUA (art. 16).
- 13. distribuzione delle somme disponibili 2010 (art. 16);

Art. 18
(Modifiche agli allegati)

1. Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2009:
- 1. All. 1 – Indennità per sede disagiata
 - 2. All. 3 – indennità di rischio per operatori subacquei
 - 3. All. 6 – indennità di mansione ai centralinisti non vedenti
 - 4. All. 11– fondo trattamento economico di trasferimento (“indennità di mobilità”).
- Dette modifiche e/o integrazioni, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Dr.ssa Enrica Preti

.....

C.G.I.L. F.P. Difesa.....

C.I.S.L. F.P.S. Difesa.....

U.I.L. P.A. Difesa.....

F.L.P. – Difesa

FED.CONF.SAL./UNSA C..N.D.....

R.d.B. – P.I.

FEDERAZIONE INTESA

Roma,